

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 novembre 2016, n. 1865

**Comune di CERIGNOLA (FG). Delibera di C.C. n. 66 del 21-12-2012 avente ad oggetto "Variante al P.R.G. 2012 - Azionamento: Adozione ex art.16 penultimo comma L.R. n. 56/80". Approvazione preliminare con prescrizioni e modifiche.**

L'Assessore alla Pianificazione Territoriale, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Servizio, confermata dal Dirigente della Sezione Urbanistica Regionale, riferisce quanto segue:

"Il Comune di Cerignola, dotato di P.R.G. vigente approvato con DEL. di G.R. n. 1482 del 05-10-2004, con Del. di C.C. n. 66 del 21-12-2012, ha adottato una variante al P.R.G. vigente, denominata "Variante al P.R.G. 2012 - Azionamento: Adozione ex art. 16 penultimo comma L.R. n. 56/80."

La documentazione inviata con nota prot. n. 7312 del 26-03-2014, acquisita dalla Sezione Urbanistica con prot. n.2759 del 31-03-2014, consiste in:

- copia conforme della D.C.C. n. 66 del 21-12-2012 di adozione;
- n. 2 copie degli elaborati della Variante di cui in oggetto, così elencati:

RELAZIONE;

TAV. 5.1.1 azionamento a colori - scala 1/5000;

TAV. 5.1.2 azionamento a colori - scala 1/5000;

TAV. 5.2.1 azionamento b/n - scala 1/5000;

TAV. 5.2.2 azionamento la/n - scala 1/5000;

TAV. 5.3.1/5.3.7 azionamento Centro Urbano - scala 1/2000;

- copia dell'avviso di adozione del Piano all'Albo pretorio Comunale;
- copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sul Corriere dello Sport - Stadio in data 08-02-2013;
- copia della pubblicazione dell'avviso di adozione della Variante sul Quotidiano di Foggia in data 08-02-2013;
- copia conforme della deliberazione della G.C. n. 372 del 05-12-2013 avente ad oggetto: " Presa d'atto delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute alla Variante di PRG 2012 di cui alla D.C.C n. 66/2012 e proposta di deliberazione al C.C.". con relativo allegato A;
- copia conforme della deliberazione del C.C. n. 51 del 19-12-2013 avente ad oggetto "Delibera di C.C. n. 66/2012 - Azionamento: Adozione ex art. 16 penultimo comma L.R. n. 56/80. Presa d'atto ed esame delle osservazioni presentate a seguito di pubblicazione ai sensi dell'art. 16, 6 comma, L.R. n. 56/80. Adempimenti conseguenti" con relativi allegati 1 e 2;
- copia conforme della deliberazione della G.C. n. 84 del 21-03-2013 avente ad oggetto: "Presenza d'atto degli elaborati tecnici di cui alle VARIANTI DI PRG 2013 adeguati alle osservazioni accolte";
- n. 2 copie degli elaborati della Variante modificati con individuazione delle aree oggetto di osservazioni accolte" e cioè:

TAV. 5.1.2 azionamento a colori - scala 1/5000,

TAV. 5.2.2 azionamento la/n - scala 1/5000;

- AVV. 5.3.3 - 5.3.4 - 5.3.5 - 5.3.6 - 5.3.7: Azionamento Centro Urbano - scala 1/2000;

- n. 1 copia del Rapporto Ambientale Preliminare per la verifica della variante adottata con Delibera di C.C. n. 66/2012 di assoggettabilità a VAS;
- n. 1 copia del Rapporto Ambientale Preliminare di assoggettabilità a VAS "Integrazione in seguito all'accoglimento delle osservazioni".

La deliberazione di cui trattasi risulta essere stata oggetto di deposito e pubblicazione esperita secondo le disposizioni di cui all'art. 16 della L.R. n. 56/80 e per la stessa sono state presentate 91 osservazioni (D.C.C. n. 51 del 19-12-2013).

Successivamente la Sezione Urbanistica regionale, con nota prot. n. 4332 del 03-06-2014, ha richiesto le seguenti integrazioni/chiarimenti:

“[...]”

*al fine di consentire allo scrivente Ufficio di poter procedere allo istruttoria tecnica, considerato che la documentazione pervenuta risulta carente in talune parti e/o non consente un unico inquadramento tecnico-amministrativo, si invita codesto Comune a voler fornire le integrazioni e/o chiarimenti in appresso riportati:*

*1) per quanto riguarda gli aspetti tecnico-amministrativi necessita acquisire:*

*parere dell'Ufficio Sismico regionale ex art. 89 del DPR n. 380/01 per tutte le aree che nel PRG vigente non sono interessate da possibile edificabilità;*

*- copia delle osservazioni;*

*- copia della deliberazione del Consiglio Comunale relativa alla approvazione del P.A.V.I. ex art. 17, L.R. n. 5/10;*

*2) per quanto riguarda gli aspetti urbanistici necessita acquisire:*

*- per ciascuno degli ambiti territoriali interessati dalla proposta di variante, giusta D.C.C. n. 66/2012, un elaborato grafico (in formato A3) riportante nella medesima scala ed orientamento sia lo stralcio del vigente P.R.G. sia quello di variante (in scala 1:2.000/1:5.000);*

*- per ciascuno degli ambiti territoriali interessati da osservazioni (accolte e non accolte), un elaborato grafico (in formato A3) riportante nella medesima scala ed orientamento lo stralcio del vigente P.R.G. nonché, se de/caso, quello di variante (in scala 1:2.000/1:5.000);*

*- copia degli articoli delle N. TA. vigenti comunque coinvolti nella proposta di variante.*

*Ad ogni buon fine, preliminarmente all'invio di quanto innanzi richiesto, si invita l'UTC a voler concordare, per le vie brevi, la data di un incontro presso la sede di questo Servizio finalizzato a chiarire taluni aspetti tecnico-amministrativi, con particolare riferimento al P.A.V.I. nonché, per gli aspetti tecnici, alla modalità di verifica degli standard urbanistici.”*

Il Comune di Cerignola, con nota prot. n. 16330 del 14-07-2014, acquisita al protocollo regionale con n. 5378 del 16-07-2014, ha provveduto ad inviare la seguente documentazione integrativa:

- copia delle osservazioni pervenute;
- copia della D.G.C. n. 215 del 21-06-2012 di presa d'atto del P.A.V.I.;
- copia della D.C.C. n. 46 del 21-08-2012 “Bilancio di Previsione Esercizio Finanziario 2012” con cui è stato approvato il P.A.V.I.;
- stralci del P.R.G. vigente e del P.R.G. di Variante, in cui sono riportati gli ambiti territoriali interessati sia dalla Variante adottata sia dalle Osservazioni accolte, in scala 1/5000- 1/2000.

In riferimento al richiesto Parere dell'Ufficio Sismico regionale ex art. 89 del DPR n. 380/01 per tutte le aree che nei PRG vigente non sono interessate da possibile edificabilità, il Comune, con detta nota, specifica che detta “documentazione sarà prodotta dai soggetti attuatori degli interventi nei singoli ambiti territoriali interessati dalla proposta di variante”, ritenendo valido il parere acquisito in relazione al P.R.G. vigente approvato in via definitiva nel 2004.

Inoltre, con la medesima nota, in riferimento alla specifica problematica del “Comparto Villa Ducale”, il Comune chiarisce quanto segue:

*“il comparto 82 Tu denominato “Villa Ducale”, avente superficie territoriale originaria di P.R.G. pari a mq. 83.371,54, è stato suddiviso in n. 3 sub comparti, aventi superficie territoriale complessiva pari a mq 59.718,51, con l'eliminazione delle aree destinate a viabilità pubblica esistente, dell'area destinata a standard urbanistici di P.R.G. (scuola media ed attrezzature comunali) e dell'isolato di via Foggia destinato ad E.R.P. già realizzata; per ciascuno dei sub comparti, così come configurati negli elaborati di variante, troverà applicazione l'art. 17.3 delle N.T.A., i cui parametri urbanistici in esso riportati garantiranno il rispetto de/le previsioni di P.R.G. in termini di volumetria realizzabile e di standard urbanistici, rapportati alla consistenza del singolo*

*comporto; quindi le aree di cessione a standard previste saranno garantite in sede di approvazione dei singoli Piani Urbanistici Esecutivi, precisandosi che la riduzione della superficie territoriale complessiva comporterà automaticamente una riduzione della volumetria realizzabile”.*

### **Individuazione e Contenuti della proposta di variante**

La variante adottata con D.C.C. i. 66 del 21-12-12 interessa diverse zone del territorio comunale ed in particolare (pag. 5 “Relazione”):

1. “Comparto Edificatorio C2 SUD-EST- Fornaci”

Detta area è posta a sud est del centro abitato, delimitata da Strada Comunale Scarafone e Via Fra Daniela. Per tale area si propone la riqualificazione delle Aree agricole, interposte alle attuali Zone C2 di espansione, a Zona C2, con la costituzione di tre distinti comparti edificatori di attuazione;

2. “Capannoni Comunali” di Via XXV Aprile e Via Cagliari

Detta variante è delimitata oltre che Via XXV Aprile e Via Cagliari anche da Via Po e dal Largo Fosse ed interessa un compendio immobiliare di proprietà comunale.

In particolare si propone la riqualificazione da “Zona F1/C - Attrezzature di interesse comune” a “Zona F3 - Servizi privati di interesse generale”;

3. “Ex sede operativa ASIA” e aree di pertinenza di Via Torino

Detta variante è delimitata oltre che da Via Torino anche da Via Demartinis, Via Pietro Micca e da una viabilità senza nome parallela a via Brindisi ed interessa un compendio immobiliare di proprietà comunale.

In particolare si propone la riqualificazione del compendio da “Zona F1 - Attrezzature di interesse comune e parcheggio” a “Zona B1.2 - Primo ampliamento urbano”;

4. “Ex Caserma dei Carabinieri” di Viale Sant’ Antonio

Detta variante, delimitata da Viale Sant’Antonio, da Via Consalvo da Cordova, Via Abbondanza e da Via Appia, interessa un compendio immobiliare di proprietà comunale.

In particolare si propone la riqualificazione del compendio da “Zona F1-Attrezzature di interesse comune” a “Zona A.3.1. - Espansione ottocentesca”;

5. Suolo ubicato nell’ “Ex PEEP BC” Via Monte Rosa angolo Via S. Ferdinando

Detta variante interessa un compendio immobiliare di proprietà comunale. In particolare si propone la riqualificazione della superficie in questione da “Zona F1 - Verde Attrezzato” a “Zona F3 - Servizi privati di interesse generale”;

6. “Ex Caserma Nino Bixio” già ITIS Righi

Detta variante ,è delimitata da Via Cagliari, Via Po, Via Taranto e da Via Sassari (chiusa al Traffico) ed interessa un compendio immobiliare di proprietà comunale.

In particolare si propone la riqualificazione dell’edificio e dell’area di pertinenza da “Zona F2 - Istruzione “ a “Zona B1.2 - Primo ampliamento urbano”;

7. Suolo sito in Viale dei Mandorli

Detta variante interessa un compendio immobiliare di proprietà, privata, della ditta Merafina.

In particolare si propone la riqualificazione urbanistica di detta area da “Zona F1 - Parcheggio” a “Zona F3 - Attrezzature urbane e comprensoriali” del previgente P.R.G., comportando di fatto la introduzione una nuova disciplina di aree ad uso pubblico;

8. Aree comprese tra Via Sulmona e Via Pineto

Detta variante è riferita a due superfici già interessata dalla presenza di edificazione.

In particolare si propone la riqualificazione degli edifici e delle aree di pertinenza da “Zona F3 - Servizi privati di interesse generale” a “Zona B4 - Recente Formazione”;

9. Aree Comparto “Villa Ducale” Nello specifico:

1. Isolato ERP di Via Foggia

La proposta di variante comporta l’esclusione del compendio scolastico e dell’isolato ERP dal Comparto “Villa Ducale”, nonché la riqualificazione dell’edificio ERP e dell’area di pertinenza quale “Zona B1.2”

(Primo ampliamento urbano);

**2. Ripartizione della rimanente parte del "Comparto Villa Ducale"**

In particolare la proposta di variante comporta la suddivisione della rimanente "Zona 82 TU Villa Ducale" in tre comparti distinti denominati rispettivamente "A", "B" e "C", separati dalla viabilità pubblica esistente, il tutto in ottemperanza alla Sentenza del TAR Puglia n. 1894/2006".

Nello specifico detta area è localizzata ad ovest del centro abitato, ed è attraversata da Viale U.S.A., nonché delimitata da Via Napoli, via Tomba dei Galli e Via Ponente.

**10.A - Viabilità ANAS extraurbana costituita da Variante di Cerignola e collegamenti con l'abitato.**

Con detta variante si propone il recepimento nella cartografia di PRG della viabilità pubblica così come effettivamente realizzata.

Da ultimo si evidenzia che la "Relazione" allegata alla proposta di variante, oltre alla individuazione ed illustrazione delle singole varianti, contiene una verifica delle aree ad uso pubblico (standard urbanistici) presenti nel PRG nonché una ricognizione delle aree destinate ad attrezzature di interesse generale "Zone F", dalla quale emerge che la dotazione complessiva delle superfici procapite subisce una riduzione da 20,33 mq/ab a 20,20 mq/ab.

**Istruttoria Regionale**

**ASPETTI PAESAGGISTICI**

Per quanto riguarda inoltre gli aspetti paesaggistici, la Sezione Urbanistica regionale ha richiesto, con nota prot. n. 7626 del 12-10-2015, ha richiesto alla Sezione Attuazione Pianificazione Paesaggistica, il parere di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'Art. 96 delle N.T.A. del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR), approvato con D.G.R. n. 176 del 16-02-2015.

Il competente Servizio, con nota prot. n. 6828 del 14-07-2016, si è così espresso:

"[...]

**EVIDENZIATO CHE:**

Sulla base della documentazione trasmessa, e degli elaborati del PPTR si rappresenta che le aree interessate dalla proposta di variante del PRG ricadono nell'Ambito Territoriale del "Tavoliere" ed in particolare nella Figura Territoriale denominata "Il mosaico di Cerignola".

**Premesso quanto sopra, esaminati gli atti trasmessi, si evidenzia quanto segue:**

***Previsione di variante n.1. Area denominata "comparto edificatorio C2 SUD-EST - Fornaci"***

***(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)***

La proposta di variante n.1 al RG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, propone di ritipizzare l'area da "Zona E - agricola" a "Zone C2 - di espansione". In particolare per tale area si propone la costituzione di tre distinti comparti edificatori di attuazione denominati A/a-C2, A/b-C2 e A/c-C2, con una superficie territoriale rispettivamente di mq 14.811,04, mq 28.529,19 e mq 20.147,60. Detta area è posta a sud est del centro abitato, delimitata su due lati da Strada Comunale Scarafone e Via Fra Daniele.

***(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)***

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che l'area oggetto di proposta di variante non è interessata né da *beni paesaggistici* né da *ulteriori contesti paesaggistici*.

**(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area, risulta posizionata a sud-est del nucleo urbano di Cerignola, in un contesto distinto dalla presenza di area agricole periurbane.

Il valore paesaggistico - del contesto in esame, è relazionabile nella sua condizione di transizione tra i margini dell'urbanizzazione contemporanea della città e la campagna con il tradizionale mosaico agricolo a seminativo. In particolare il suddetto contesto è caratterizzato da un sistema di aree rurali periurbane, tra le quali l'area d'intervento ne è parte integrante, intercluse nelle urbanizzazioni contemporanee attorno all'abitato di Cerignola e riconosciute dallo Scenario Strategico Patto Città-Campagna (elaborato 4.2.1) del PPTR nella cosiddetta "campagna del ristretto".

Tali aree, strutturate dalla tradizionale maglia agricola rurale a prevalenza cerealicole intervallate da colture arborate mandorleti, ecc), rappresentano dal punto di vista paesaggistico elementi identitari della forma del paesaggio e dal punto di vista ambientale contribuiscono a generare un sistema di connessione ecologica tra città e territorio. In particolare il rilevante valore ecologici e paesaggistico delle aree, ricadenti della cosiddetta "campagna del ristretto", è elemento costitutivo dello Scenario Strategico "La rete ecologica regionale" (elaborato 4.2.2 - cfr Carta della Rete per la conservazione della Biodiversità - 4.2.2.1) del PPTR denominato "Anelli integrativi di connessione periurbana" che ha l'obiettivo di salvaguardare la rete ecologica in ambito periurbano dalle eventuali pressioni antropiche potenzialmente negative.

Ciò premesso, considerato che l'area d'intervento, a destinazione rurale, è parte integrante di un sistema di spazi rurali periurbani di transizione tra il nucleo urbano di Cerignola e la campagna, ad alto valore paesaggistico ed ecologico, si rappresenta, che la proposta di variante dell'area in zona d'espansione, comporterebbe l'antropizzazione di porzioni del territorio nelle quali persistono i caratteri del territorio agricolo periurbano contrastando pertanto ai sensi dell'art 96.2 (lett. a) e c)) delle NTA del PPTR con:

- gli obiettivi di qualità del paesaggio di "contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie" e di "promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo".
- i Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo IV ovvero con il Patto Città-Campagna (elaborato 4.2.1) e con "La rete ecologica regionale" (elaborato 4.2.2).

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, si ritiene di non rilasciare parere favorevole poiché la variante proposta non è coerente con i seguenti:**

**• obiettivi generali e specifici, di cui al Titolo IV del PPTR:**

- contenere i perimetri urbani da nuove espansioni edilizie e promuovere politiche per contrastare il consumo di suolo;
- riqualificare e valorizzare i paesaggi rurali storici;
- definire i margini urbani e i confini dell'urbanizzazione: migliorare la transizione tra il paesaggio urbano e quello della campagna aperta;
- riqualificare gli spazi aperti periurbani e/o interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche, ristabilire un rapporto fruitivo fra città e campagna;

**• Progetti territoriali per il paesaggio regionale di cui al Titolo I del PPTR:**

- Patto Città-Campagna (elaborato 4.2.1)
- La rete ecologica regionale (elaborato 4.2.2);

**Previsione di variante n.2 "Capannoni Comunali di Via XXV Aprile e Via Cagliari"**

**(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n.2 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, deriva dalle modifiche di azionamento degli immobili inseriti nell'elenco del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione- esercizio 2012 e propone di ritipizzare l'area da Zona "F1 - Attrezzature di interesse comune" a "Zone F3 - Servizi privati di interesse generale". In particolare detta area è occupata dai capannoni di via XXV Aprile e via Cagliari.

#### **(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro-geomorfologica:
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "città consolidata", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato, ricade nell'Ulteriore Contesto paesaggistico della "Città Consolidata", individuata dal PPTR come quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.

In particolare il contesto in cui ricade l'area interessata dalla proposta di variante, risulta posizionato nel quadrante sud della città di Cerignola in una zona alquanto antropizzata da edificazione e infrastrutturazione, distinta dalla presenza del cosiddetto "piano delle fosse granarie".

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica.**

Dette prescrizioni sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, con particolare riferimento ai seguenti:

- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
- riqualificare gli spazi aperti interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;

#### **(PRESCRIZIONI)**

Al fine di assicurare la qualità paesaggistica degli spazi aperti urbani, gli spazi a parcheggi pubblici (PP) e gli spazi per verde pubblico (VP) siano realizzati con:

- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- l'utilizzo di specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere;

### ***Previsione di variante n.3 "Ex sede operativa ASIA e aree di pertinenza di Via Torino"***

#### ***(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)***

La proposta di variante n.3 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, deriva dalle modifiche di azionamento degli immobili inseriti nell'elenco del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al Bilancio di Previsione- esercizio 2012 e propone di ritipizzare l'area da "Zona F1 - Attrezzature di interesse comune e parcheggio" a "Zona B1.2 - Primo ampliamento urbano". In particolare detta area è occupata dalla Ex sede operativa ASIA e aree di pertinenza di Via Torino.

#### ***(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)***

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "città consolidata", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

#### ***(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)***

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato, ricade nell'Ulteriore Contesto paesaggistico della "Città Consolidata", individuata dal PPTR come quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.

In particolare il lotto posizionato nel quadrante nord-est del Comune di Cerignola, attestandosi su via Torino, è parte integrante della maglia insediativa della città novecentesca, in parte consolidata da edificazioni più recenti.

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che, nelle successive fasi**

**di progettazione siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica.**

Dette prescrizioni sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito, con particolare riferimento ai seguenti:

- qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
- riqualificare gli spazi aperti interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;

**(PRESCRIZIONI)**

Nelle successive fasi di progettazione si provveda a:

- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
- garantire una qualità paesaggistica degli spazi aperti utilizzando esclusivamente:
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere

***Previsione di variante n.4- "Ex Caserma dei carabinieri di Viale Sant' Antonio"***

**(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n. 4 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, deriva dalle modifiche di azionamento degli immobili inseriti nell'elenco del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni immobiliari allegato al Bilancio di Previsione- esercizio 2012 e propone di ritipizzare l'area da "Zona F1 - Attrezzature di interesse comune" a "A.3.1. - Espansione ottocentesca". In particolare detta area è occupata dalla Ex Caserma dei carabinieri di Viale Sant' Antonio.

**(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comind 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale

- *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
- *Ulteriori contesti* (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "città consolidata", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato, ricade nell'Ulteriore Contesto paesaggistico della "Città Consolidata", individuata dal PPTR come quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.

In particolare il lotto posizionato nel quadrante nord-est del Comune di Cerignola, attestandosi sullo storico viale urbano via Vittorio Veneto, è parte integrante della tradizionale maglia insediativa della città sette - ottocentesca con lotti a impianto rettangolare orientati con il lato lungo in direzione nord-sud. Pertanto l'edificio con i suoi caratteri tipologici e il suo rapporto con il contesto urbano, rappresenta una significativa testimonianza identitaria storica e culturale della "città consolidata", da salvaguardare e tutelare.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 16.3.3 "Prescrizioni particolari per gli edifici denominati "EX Caserma dei Carabinieri di via Sant'Antonio e Ex centrale Enel di Via XIII Italiani" delle NTA della "Variante di PRG" è previsto tra gli interventi la "sostituzione edilizia"; intervento che risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 77, e le direttive di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR,

**Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito ovvero "Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo" sia escluso per tale edificio, tra gli interventi edilizi previsti all'art. 16.3.3 delle NTA della Variante di PRG "la sostituzione edilizia".**

#### ***Previsione di variante n. 5 "Suolo ubicato nell'ex PEEP BC Via Monte Rosa -Via S. Ferdinando"***

#### **(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n.5 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, propone di ritipizzare l'area da "Zona F1 - Attrezzature di interesse comune" a "Zona F3 - Servizi privati di interesse generale". In particolare detta area interessa il Suolo ubicato nell'ex PEEP BC Via Monte Rosa angolo Via S. Ferdinando.

#### **(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che l'area oggetto di proposta di variante non è interessata né da *beni paesaggistici* né da *ulteriori contesti paesaggistici*.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area d'intervento, ricade nel quadrante est del Comune di Cerignola, in un contesto periferico urbanizzato e infrastrutturato.

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA**

**del PPTR, per la variante proposta, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni di seguito riportate, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio di permessi e autorizzazioni degli interventi.**

Dette prescrizioni sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito nonché cori particolare riferimento ai seguenti:

- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
- riqualificare gli spazi aperti interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;

**(PRESCRIZIONI)**

Al fine di assicurare la qualità paesaggistica degli spazi aperti urbani, gli spazi a parcheggi pubblici (PP) e gli spazi per verde pubblico (VP) siano realizzati con:

- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere

**Previsione di variante n.6 "Ex Caserma Nino Bixio già ITIS Righi"**

**(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n. 6 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, deriva dalle modifiche di azionamento degli immobili inseriti nell'elenco del Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari allegato al Bilancio di Previsione- esercizio 2012 e propone di ritipizzare l'area da "Zona F2 - Istruzione" a "Zona B1.2 - Primo ampliamento urbano". In particolare detta area interessa l'Ex Caserma Nino Bixio già ITIS Righi.

**(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16 02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro-geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è

interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "città consolidata", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che il lotto interessato, ricade nell'Ulteriore Contesto paesaggistico della "Città Consolidata" che il PPTR individua come quella parte del centro urbano che va dal nucleo di fondazione fino alle urbanizzazioni compatte realizzate nella prima metà del novecento.

In particolare il lotto posizionato nei guadi ante sud del Comune di Cerignola, è parte integrante della tradizionale maglia insediativa a impianto ortogonale della città sette - ottocentesca.

Pertanto l'edificio con i suoi caratteri tipologici e il suo rapporto con il contesto urbano, rappresenta una significativa testimonianza identitaria storica e culturale della "città consolidata", da salvaguardare e tutelare.

Tuttavia, ai sensi dell'art. 17.1 "Zone 81 e 82 di primo ampliamento urbano" delle NTA della "Variante di PRG" è previsto tra gli interventi la "sostituzione edilizia", intervento che risulta in contrasto con gli indirizzi di cui all'art. 77, e le direttive di cui all'art. 78 delle NTA del PPTR.

**Tutto ciò premesso, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito avverso "Valorizzare il patrimonio identitario culturale-insediativo" sia escluso per tale edificio tra gli interventi edilizi previsti all'art. 17.1.1 delle NTA della Variante di PRG "la sostituzione edilizia".**

#### ***Previsione di variante n.7 -"Suolo sito in Viale dei Mandorli, di proprietà della Ditta Merafina"***

#### **(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n. 7 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, costituisce la riproposizione della variante di PRG già adottata con Delibera n.25/2011 e propone di ritipizzare l'area da "Zona F1 - Parcheggio" a "Zona F5 - Comparto per attrezzature urbane e comprensoriali" del previgente PRG, comportando di fatto la introduzione una nuova disciplina di aree ad uso pubblico. In particolare detta area interessa un suolo di circa 1006 mq localizzato in via Mandorli.

#### **(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è

interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative", del "Regio Tratturo Foggia Ofanto" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA ma non le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che l'area d'intervento, ricade nel quadrante est del Comune di Cerignola, in un contesto periferico urbanizzato e infrastrutturato.

Il valore paesaggistico del contesto di riferimento è caratterizzato dal sistema di tratturi che a raggiera partono dal nucleo urbano di Cerignola si diramano nel territorio collegando le poste e le masserie pastorali legate alla storica attività della transumanza.

Nel dettaglio come già evidenziato al precedente punto, la proposta di variante ricade nell'Area di rispetto delle componenti culturali e insediative", del "Regio Tratturo Foggia Ofanto" annoverata negli Ulteriori Contesti Paesaggistici e perimetrata negli elaborati dell'approvato PPTR; per questo particolare contesto, considerata la destinazione urbanistica non rurale dell'area d'intervento, ai sensi dell'art 82.1 delle NTA del PPTR non trovano applicazione le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art 82.1-4 ma gli obiettivi di qualità generali e specifici dell'ambito paesaggistico interessato e gli indirizzi della suddetta componente (art. 77); per cui la proposta di variante in oggetto **non è in contrasto con le NTA del PPTR.**

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate, le prescrizioni di seguito riportate, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di accertamento di compatibilità paesaggistica.**

Dette prescrizioni sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito nonché con particolare riferimento ai seguenti:

- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
- riqualificare gli spazi aperti interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;

#### **(PRESCRIZIONI)**

Al fine di assicurare la qualità paesaggistica degli spazi aperti urbani, e ciò con riferimento agli spazi per sosta e parcheggi e gli spazi per verde attrezzato siano realizzati con:

- materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
- specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina. In ogni caso sono vietate le piantumazioni di specie esotiche e di conifere in genere.

**Previsione di variante n.8 -"Aree comprese tra Via Sulmona e Via Pineta"**

#### **(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO PRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n. 8 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, e propone di ritipizzare l'area da "Zona F3 - Servizi privati di interesse generale" a "Zona.B4 - Recente Formazione". In particolare così come indicato dal Comune la variante costituisce il recepimento di un mero errore materiale per le aree site in Via Sulmona e Via Pineto.

**(CONCLUSIONE)**

**Pertanto con riferimento alla suddetta proposta di variante, considerato che trattasi di "recepimento di un mero errore materiale", condividendo la necessità di aggiornamento della cartografia in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, si rilascia parere favorevole.**

**Previsione di variante n.9**

**(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)**

La proposta di variante n. 9 al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, riguarda:

- Isolato ERP di Via Foggia per il quale si propone la riqualificazione dell'area da ERP a Zona B1.2 (Primo ampliamento urbano);
- Ripartizione del Compendio edificatorio territoriale B2 TU denominato "Villa Ducale" in tre comparti distinti "A - B - C", separati dalla viabilità pubblica esistente, in "recepimento della Sentenza del TAR Puglia n. 1894/2006".

Detta area è localizzata ad ovest del centro abitato, ed è attraversata da Viale U.S.A. (viabilità pubblica esistente), delimitata da Via Napoli, via Tomba dei Galli, Via Ponente.

In particolare l'area è attualmente occupata da un impianto produttivo dismesso con relativi annessi, dal campo sportivo comunale per il quale il PRG prevede lo spostamento in prossimità della Strada Statale n.16, da un complesso scolastico, in parte riconvertito ad attrezzature di interesse sociale, e da alloggi di ERP comunale (su via Foggia).

**(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)**

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - Beni paesaggistici: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04): l'area oggetto di proposta di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio:
    - dalla "Testimonianza Stratificazione Insediativa" del "Regio Tratturo Foggia Ofanto" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 81;

- dalla "Area di rispetto delle componenti culturali e insediative", del "Regio Tratturo Foggia Ofanto" soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA ma non le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 82;
- dalla "città consolidata", soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA.

#### **(VALUTAZIONE DELLA COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA)**

Entrando nel merito della valutazione paesaggistica, sulla base della documentazione trasmessa, si rappresenta che Parea d'intervento, ricade nel quadrante est del Comune di Cerignola, in un contesto periferico urbanizzato e infrastrutturato.

Il valore paesaggistico del contesto di riferimento è caratterizzato dal sistema di tratturi che a raggiera partono dal nucleo urbano di Cerignola si diramano nel territorio collegando le poste e le masserie pastorali legate alla storica attività della transumanza.

Nel dettaglio come già evidenziato al precedente punto, la proposta di variante ricade nel "Regio Tratturo Foggia Ofanto" e nell'"Area di rispetto delle componenti culturali e insediative",. *annoverati* negli Ulteriori Contesti Paesaggistici, perimetrati negli elaborati dell'approvato PPTR; per questi particolari contesti, considerata la destinazione urbanistica non rurale dell'area d'intervento, ai sensi dell'art 82.1 delle NTA del PPTR non trovano applicazione le misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art 82.1-4 ma gli obiettivi di qualità generali e specifici dell'ambito paesaggistico interessato e gli indirizzi della suddetta componente (art. 77); per cui la proposta di variante in oggetto **non è in contrasto con le NTA del PPTR.**

In particolare si rileva che il PRG, con riferimento alla superficie da destinare a "Verde Pubblico", del comparto, dispone che essa sia finalizzata alla "realizzazione della testata urbana del parco pubblico che si sviluppa per 1.300 metri lungo la via per foggia, sul tracciato del Tratturo Regio";

**Tutto ciò premesso in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, per la variante proposta, si rilascia parere favorevole, a condizione che, nelle successive fasi di progettazione siano rispettate le prescrizioni di seguito riportate, il rispetto delle quali deve essere verificato in sede di rilascio dell'autorizzazione paesaggistica prevista dall'art 76.2.b..**

Dette prescrizioni sono dettate al fine di assicurare il miglior inserimento del progetto nel contesto paesaggistico di riferimento e di non contrastare con gli obiettivi di cui alla sezione C2 della scheda di ambito nonché con particolare riferimento ai seguenti:

- migliorare la qualità ambientale del territorio;
- qualificare i tessuti urbani a maglie larghe: garantire la qualità urbana riqualificando gli spazi pubblici e potenziando le relazioni tra centro e periferia;
- riqualificare gli spazi aperti interclusi: elevare la qualità abitativa delle urbanizzazioni periferiche;
- garantire la qualità edilizia, urbana e territoriale negli insediamenti residenziali urbani;

#### **(PRESCRIZIONI)**

Nelle successive fasi di progettazione dei tre comparti provveda a:

- garantire una qualità paesaggistica e degli spazi aperti nonché una continuità ecologica degli stessi con le aree verdi già esistenti utilizzando esclusivamente:
  - elementi di connessione quali filari di alberi, quinte arborate/arbustive percorsi pedonali, reti della mobilità lenta, lungo la viabilità di piano e disegnando il sistema del verde in maniera più possibile continua;
  - materiali drenanti o semimpermeabili, autobloccanti cavi, da posare a secco senza l'impiego di conglomerati cementizi e/o impermeabilizzanti al fine di aumentare la capacità drenante delle stesse superfici;
  - specie arboree ed arbustive forestali autoctone al fine di consentire lo sviluppo e/o la ricostituzione

del patrimonio botanico-vegetazionale autoctono. In riferimento alle aree a parcheggio queste devono comunque essere dotate di piantumazioni autoctone di nuovo impianto nella misura minima di una unità arborea per ogni posto macchina.

- realizzare le nuove recinzioni (dei singoli lotti, e sui fronti stradali pubblici e privati dell'area) evitando l'impiego di elementi prefabbricati in cemento, materiali plastici, privilegiando le murature eventualmente sovrastate da recinzioni metalliche semplici e affiancate da siepi, cespugli e o alberature;
- prevedere soluzioni tipologiche e modalità aggregative, che assicurino la continuità e la permeabilità fisica e funzionale tra il nuovo intervento e gli insediamenti contermini (attraverso l'allineamento dell'edifici, la cura dei rapporti dimensionali e materici del costruito, l'accessibilità, la fruibilità, ecc.);
- utilizzare in riferimento ai corpi di fabbrica forme, (coperture, volumi, attacchi a terra, linee compositive, aperture, ecc.), dimensioni, tecnologie costruttive e materiali legati ai caratteri insediativi e ambientali del luogo, prevedendo preferibilmente per i prospetti esterni dei corpi di fabbrica in progetto rivestimenti ad intonaco e tinteggiature con coloriture tenui e/o bianche;
- realizzare per la pubblica illuminazione (su viabilità di piano, giardini, parcheggi, ecc), impianti a basso consumo e/o ad energie rinnovabili anche in applicazione della LR n 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

***Previsione di variante A - Viabilità ANAS extraurbana costituita da Variante di Cerignola e collegamenti con l'abitato***

***(DESCRIZIONE DELLA VARIANTE DELLO STRUMENTO URBANISTICO GENERALE)***

La proposta di variante n. A al PRG vigente del Comune di Cerignola, come adottata dal Consiglio Comunale con Delibera n.66/2012, fa riferimento alle modifiche relative all'aggiornamento delle rete viaria di cui alla variante ANAS di Cerignola, con i relativi adeguamenti delle connessioni con la restante viabilità di PRG di accesso al centro urbano.

***(TUTELE DEFINITE DAL PIANO PAESAGGISTICO TERRITORIALE - PPTR)***

Dalla consultazione degli elaborati del PPTR approvato con DGR n. 176 del 16.02.2015, si rappresenta che:

- Struttura Idro - geomorfologica:
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura ecosistemica e ambientale
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura;
- Struttura antropica e storico-culturale
  - *Beni paesaggistici*: l'area oggetto di proposta di variante non è interessata da beni paesaggistici della suddetta struttura;
  - *Ulteriori contesti (art. 143, comma 1, lett. 3 del D.Lgs. 42/04)*: l'area oggetto di proposta di variante è interessata da ulteriori contesti paesaggistici della suddetta struttura, nel dettaglio dalla "Strada a valenza paesaggistica" denominata SP95BIS soggetto agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88;

***(CONCLUSIONE)***

**In considerazione del fatto che la suddetta proposta di variante consiste nel riporto su cartografia della**

viabilità effettivamente realizzata in variante alla previsioni di PRG, in relazione al parere di compatibilità paesaggistica di cui all'art. 96.1.c delle NTA del PPTR, si rilascia parere favorevole.

Tuttavia, considerato che il tratto di viabilità che raccorda la SS16 e Corso Moro, è classificato dal PPTR come "Strada a valenza paesaggistica" si ritiene di dover evidenziare che la stessa risulta soggetta alle tutele del PPTR, ovvero agli indirizzi di cui all'art. 77, alle direttive di cui all'art. 78 delle NTA e alle misure di salvaguardia e utilizzazione di cui all'art. 88."

#### ASPETTI URBANISTICI

In via preliminare, nel merito degli aspetti procedurali, si rappresenta quanto di seguito riportato:

##### A. Procedura di cui al D.Lgs. n. 152/2006 e L.R. n. 44/2013 (VAS)

Nel merito degli aspetti ambientali, il Servizio Ecologia regionale, con Determina Dirigenziale n. 427 del 17-12-2014, ha ritenuto di assoggettare la Variante in oggetto alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii..

In particolare, nel merito, il competente Servizio si è espresso come di seguito riportato:

"[...] Tutto quanto sopra esposto e considerato, SI RITIENE, dunque,

- che la Variante di Prg 2012 - Aazonamento del Comune di Cerignola, adottata Delibera di C.C. n. 51 del 19/12/2013 e integrata con Delibera di G. C. n. 84 del 21/03/2014, comporti impatti significati» sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici e debba pertanto essere assoggettata alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 9 del 15 della Lr. 44/2012 e ss.mm.ii.
- che, alla luce delle consultazioni effettuate, l'Autorità Procedente possa avviare direttamente la redazione del Rapporto Ambientale ai sensi dell'art. 10 della L.R. 44/2014, a condizione che, nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica,:

##### 1. siano approfonditi gli aspetti relativi:

- al consumo di suolo e all'obiettivo prioritario della sua riduzione. A tal proposito si richiama il rapporto della Commissione Europea DG Ambiente - "Orientamenti in materia di buone pratiche per limitare, mitigare e compensare l'impermeabilizzazione del suolo" (2011). In sede regionale tale aspetto è evidenziato anche in sede di redazione degli atti pianificazione e programmazione territoriale (si veda ad esempio il PPTR, il Piano di monitoraggio ambientale per la componente suolo del PO FESR 2007-2013).
- alla sostituzione delle aree a destinazione agricola, che sebbene non assolvano propriamente ad una vera e propria funzione di interscambio ecologico, al tempo stesso però, assicurano il mantenimento di un certo grado di naturalità anche al di fuori dell'abitato, salvaguardando un certo grado di permeabilità e di connessioni verdi (es. reticolo di siepi e alberate), atti a consentire l'istituirsi di relazioni ecologiche, assumere le funzioni proprie degli ambiti di connessione naturali. A tal proposito si richiama quanto espresso dal Comitato Economico e Sociale Europeo (CESE), organo consultivo dell'Unione Europea (Parere sul L'agricoltura periurbana, Bruxelles, 16 settembre 2004, NAT/204), che, "ricorda che le funzioni ambientali, sociali ed economiche che vengono svolte, tra l'altro, dagli spazi agricoli assumono, nelle zone perturbate, una rilevanza maggiore che nel resto del territorio. In queste zone, il suolo a destinazione agricola agisce da polmone verde delle grandi città; queste aree rappresentano un elemento fondamentale dell'assetto territoriale in quanto impediscono la crescita sfrenata delle città, creano un paesaggio e rendono l'ambiente urbano a misura d'uomo".

##### 2. siano chiariti gli obiettivi di protezione ambientale di cui si è tenuto conto nella proposta pianificazione;

##### 3. siano ben esposte le ragioni della scelta delle alternative individuate in relazione alle destinazioni urbanistiche proposte (natura e localizzazione), alla luce della compatibilità con gli strumenti pianificatori di livello comunale e sovracomunale e dell'aspetto del risparmio di risorse, della presenza di infrastrutture esistenti, del grado di urbanizzazione e/o compromissione dal punto di vista ambientale (es. zone degradate,

*residenziali di completamento), ma anche dei motivi di natura ambientale (consumo di suolo agricolo, perdita di biodiversità, incremento delle aree edificabili, alterazione del paesaggio, aumento dei costi di gestione urbana, ecc.);*

4. *siano evidenziate le misure per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli impatti negativi significativi sull'ambiente già rilevati nell'analisi effettuata, indicando anche le scelte progettuali e gestionali che si intendono eventualmente adottare al fine di orientare la pianificazione alla sostenibilità ambientale;*
5. *ai soggetti competenti in materia ambientale e agli enti territoriali competenti interessati, già consultati con nota prot. n. A00 089/5026 del 27/5/2014 di questo Ufficio, sia comunicata l'avvenuta pubblicazione della documentazione e le modalità di trasmissione dei contributi di cui all'art. 11 comma 3 lettera c)."*

#### **B. Parere ex art. 89 DPR n. 380/2001**

Per quanto riguarda il prescritto parere ex art. 89 DPR n. 380/2001, in materia di tutela dal rischio sismico, considerato che taluni aspetti di variante comportano la edificazione ex novo di aree attualmente non previste ad uso costruttivo, e quindi incidenti direttamente sugli elementi rilevanti ai fini della verifica della compatibilità sismica e della pericolosità geomorfologica, si ritiene che detta competenza di natura vincolante nonché di sicura attribuzione alla P.A. non possa essere rinviata ad adempimenti da parte dei privati interessati.

Ciò posto si rappresenta che la richiesta di integrazioni, di cui alla nota regionale prot. n. 4332 del 03 06-2014, è rimasta inevasa e pertanto si prescrive che nella eventuale fase di adeguamento e/o controdeduzione (ex art. 16 L.R. n. 56/80) il Comune di Cerignola dovrà provvedere ad acquisire preventivamente il parere di che trattasi da parte dell'Ufficio Sismico regionale.

#### **C. Procedura di cui alla L.R. n. 5/2010 (P.A.V.I.)**

Ancora in via preliminare, in riferimento all'invio della copia della D.C.C. n. 46 del 21-08-2012 avente ad oggetto l'approvazione del P.A.V.I., si rileva che detto provvedimento, riferito anche ad immobili interessati da un cambio di destinazione d'uso, non risulta essere stato sottoposto all'esame di compatibilità di parte regionale, così come previsto dalla L.R. n. 5/2010, né si rileva se detti cambi di destinazione d'uso possano comportare o meno un incremento volumetrico inferiore al 10% di quelli esistenti.

Ciò posto, considerato che i cambi di destinazione d'uso, di fatto, sono stati riproposti con la D.C.C. n.66 del 21-12-2012, si ritiene opportuno che l' Amm.ne Com. le fornisca un puntuale ed approfondito chiarimento circa l'entità degli eventuali incrementi volumetrici resi ammissibili con il P.A.V.I., nonché, non potendosi prefigurare la formazione di una variante urbanistica in sanatoria, si prescrive che nella fase di adeguamento e/o controdeduzione (ex art. 16 L.R. n. 56/80) il Comune di Cerignola dovrà eventualmente provvedere all'adozione, in autotutela, di un provvedimento di revoca del P.A.V.I. ex D.C.C. n. 46 del 21-08-2012, per le parti interessate.

#### **VERIFICA DELLE DOTAZIONI DI AREE AD USO PUBBLICO**

Ciò posto, entrando nel merito delle varianti proposte, si rappresenta che nel merito della verifica delle dotazioni di aree ad uso pubblico, fermo restando i successivi approfondimenti in appresso riportati, gli aspetti di merito sono analizzati sulla base dei dati forniti dal Comune nonché raggruppati secondo la suddivisione in "aree di competenza", così come peraltro individuato nel piano comunale.

Il P.R.G. del Comune di Cerignola suddivide il territorio in 18 "Aree di competenza" più i cosiddetti "Borghi", all'interno delle quali aree risultano individuate le dotazioni di superficie ad uso pubblico distinte tra "esistenti" e di "progetto".

Le "Aree di competenza" coinvolte dalla variante sono la "1", "3", "4", "5", "7", "10" e "14".

In particolare:

Area di competenza 1	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 2.</b> Capannoni Comunali di Via XXV Aprile e Via Cagliari <b>mq 2.487</b>	Zona F1/C - attrezzature di interesse comune		Zona F3 - Servizi privati di interesse generale - Attrezzature di interesse comune in regime privato	
<b>Variante 6.</b> Ex Caserma Nino Bixio già ITIS Righi <b>mq 1.185</b>	Zona F2/S - Istruzione		Zona B.1.2 - Primo ampliamento urbano	
Verifica Standard				
AC (Attrezzature di interesse comune)	Esistenti mq 19.653	Progetto	Esistenti mq 17.166 (19.653 - 2.487)	Progetto
I (Assistenza prescolastica scuole dell'obbligo)	mq 3.608		Mq 3.608	
V (Verde attrezzato)	mq 23.227		mq 23.227	
P (Parcheggio)	mq 858	mq 15.689	mq 858	mq 15.689
TOT	<b>mq 47.346</b>	<b>mq 15.689</b>	<b>mq 44.859</b>	<b>mq 15.689</b>
Nota: Da quanto sopra la proposta comporta la riduzione della superficie esistente tipizzata quale "Zona F1/C" per un valore di <b>mq 2.487</b> . Circa la variante 6 si evidenzia che la stessa non viene computata in sottrazione delle dotazioni di PRG, in quanto trattasi di servizi di carattere sovracomunale (ex art. 21.2.1 - F2/S) ossia non compresa nella dotazione obbligatoria ex art. 3 del D.M. n. 1444/68.				

Area di competenza 3	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 9.1</b> Isolato ERP di Via Foggia	Zona B.2/TU		Zona B.1.2 - Primo ampliamento urbano	
<b>Variante 9.2</b> Ripartizione della rimanente parte del "Comparto Villa Ducale" (parte)	Zona B.2/ U Zona F1/V		Zona B.2/TU	
Verifica Standard				
	Esistenti	Progetto	Esistenti	Progetto
TOT	<b>mq 9.323</b>	<b>mq 25.151</b>	<b>mq 9.323</b>	<b>mq 25.151</b>
Nota: la verifica operata, così come rappresentato dal Comune, non comporta alcuna sottrazione delle superfici ad uso pubblico.				

Area di competenza 4	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 3.</b> Ex sede operativa ASIA e aree di pertinenza di Via Torino <b>mq 4.620</b>	Zona F1 - Attrezzature di interesse comune e parcheggio		Zona B.1.2 - Primo ampliamento urbano	
<b>Variante 4.</b> Ex Caserma dei carabinieri di Viale Sant' Antonio <b>mq 880</b>	Zona F1 - Attrezzature di interesse comune		Zona A.3.1. - Espansione ottocentesca	
Verifica Standard				
AC (Attrezzature di interesse comune)	Esistenti mq 14.538	Progetto	Esistenti mq 9.038 (14.538 - 4.620 - 880)	Progetto
I (Assistenza prescolastica scuole dell'obbligo)	mq 12.306		mq 12.306	
V (Verde attrezzato)				
P (Parcheggio)		mq 1.953		mq 1.953
TOT	<b>mq 26.844</b>	<b>mq 1.953</b>	<b>mq 21.344</b>	<b>mq 1.953</b>
Nota: Da quanto sopra la proposta comporta la riduzione della superficie esistente tipizzata quale "Zona F1/C" per un valore di <b>mq 5.500</b> , alla quale deve aggiungersi, in riferimento alla Variante 3, anche la eliminazione di una area qualificata come "parcheggio di progetto", il cui valore non è stato individuato.				

Area di competenza 5	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				

<b>Variante 7.</b> Suolo sito in Viale dei Mandorli, di proprietà della Ditta Merafina <b>mq 1.106</b>	Zona F1 - Parcheggio		Zona F3 - Attrezzature urbane e comprensoriali del previgente P.R.G.	
P (Parcheggio)		mq 18.033		mq 18.033
Verifica Standard				
TOT	<b>mq 55.679</b>	<b>mq 25.988</b>	<b>mq 55.679</b>	<b>mq 25.988</b>
Nota: Circa la Variante 7 si rileva che non risulta operata la sottrazione della superficie qualificata come "parcheggio di progetto", il cui valore è pari a <b>mq 1.106</b>				

<b>Area di competenza 7</b>	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 8.</b> Aree comprese tra Via Sulmona e Via Pineto	Zona F3 - Servizi privati di interesse generale		Zona B4 - Recente Formazione	
Verifica Standard				
TOT	<b>mq 17.720</b>	<b>mq 6.688</b>	<b>mq 17.720</b>	<b>mq 6.688</b>
Nota: la verifica operata, così come rappresentato dal Comune, non comporta alcuna sottrazione delle superfici ad uso pubblico. In effetti la variante comporta la correzione di "mero errore materiale" di tipo grafico, così come accertato in sede comunale sulla base di "atti d'ufficio".				

<b>Area di competenza 10</b>	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 9.2</b> Ripartizione della rimanente parte del "Comparto Villa Ducale" (parte)	Zona B2/TU Zona F1/V		Zona B2/TU	
Verifica Standard				
TOT	<b>mq 3.075</b>	<b>mq 47.616</b>	<b>mq 3.075</b>	<b>mq 47.616</b>
Nota: la verifica operata, così come rappresentato dal Comune, non comporta alcuna sottrazione delle superfici ad uso pubblico.				

<b>Area di competenza 14</b>	P.R.G. vigente		Variante P.R.G.	
Varianti coinvolte				
<b>Variante 5.</b> Suolo ubicato nell'ex PEEP BC Via Monte Rosa angolo Via S. Ferdinando <b>mq 1.686</b>	Zona F1 - Verde Attrezzato		Zona F3 - Servizi privati di interesse generale	
Verifica Standard				
AC (Attrezzature di interesse comune)	Esistenti mq 690	Progetto	Esistenti mq 690	Progetto
I (Assistenza prescolastica scuole dell'obbligo)	mq 7.891		mq 7.891	
V (Verde attrezzato)		mq 28.043		mq 26.357 (28.043 - 1.686)
P (Parcheggio)		mq 7.802		mq 7.802
TOT	<b>mq 8.581</b>	<b>mq 35.845</b>	<b>mq 8.581</b>	<b>mq 34.159</b>
Nota: la verifica operata comporta una riduzione del Verde attrezzato di Progetto per un valore pari a 1.686 mq.				

In definitiva, sulla base dell'avvenuta distinzione per "aree di competenza", si evidenzia che il dato comunale secondo il quale le varianti proposte oltre che comportare una riduzione della dotazione da 20,33 a 20,20 mq/ab, in effetti non tiene conto:

- dell'incremento del carico insediativo ingenerato dalle varianti 3, 4, 6 e 9, in relazione ai nuovi abitanti insediabili;
- della riduzione di aree da destinare a Parcheggio ingenerata dalla variante 7 all'interno dell'area di competenza 5, interessata, nella misura pari 1.106 mq.

Altresì, sempre in attinenza alla verifica di cui sopra, circa le varianti di cui al punto 9, coerentemente con quanto già rappresentato in sede di variante normativa con D.G.R. n. 177 del 16-02-2015, pag. 54 in riferimento all'Allegato n. 3 Scheda n. 3B, che testualmente recita:

*“fermo restando che la Zona 82/tu “Villa Ducale” risulta disciplinata dall’ art. 17.3 e che la Scheda n. 38 risulta più propriamente la trasposizione normativa di un “progetto urbanistico”, si ritiene non condividere, in questa sede, quanto proposto in considerazione che le modifiche del numero dei comparti e dei parametri urbanistici non consentono, da soli, la verifica del mantenimento del carico insediativo ipotizzato in sede di P.R.G..”*

si evidenzia la necessità di richiedere all’Amm.ne Com.le di operare un approfondito e puntuale chiarimento dal quale si evinca che effettivamente rimane invariato il valore della superficie da destinare a Verde Attrezzato (Zona F1), pari al 70% dell’intera superficie di comparto, atteso che detto valore non appare riportato in maniera esplicita nelle Norme Tecniche di Attuazione, a seguito della variante normativa approvata in via definitiva con D.G.R. n. 958 del 12-05-2015.

### **DETERMINAZIONI REGIONALI IN MERITO ALLE SINGOLE VARIANTI PROPOSTE**

Entrando nel merito delle singole proposte comunali si rappresenta quanto in appresso.

#### **1. area denominata “comparto edificatorio C2 SUD-EST - Fornaci (da Zona E Agricola a Zona C2)**

In via preliminare appare necessario descrivere, sulla base degli atti d’ufficio, una puntuale ricognizione fisico-giuridica dell’ambito territoriale denominato “Fornaci”:

- il P.R.G., adottato con D.C.C. n. 68 del 09-11-1999, proponeva per le aree in questione la classificazione di “Zone E agricole”, a fronte della previgente classificazione di “Zona F2 - Zona verde pubblico e parco urbano”, disciplinate ai sensi dell’art. 13 delle N.T.A.;
- a seguito della pubblicazione del P.R.G. adottato, circa detto ambito venivano proposte variegate osservazioni che proponevano in alternativa alla “Zona E agricola” la classificazione a “Zona B4 di completamento”;
- l’Amm.ne Com.le, in sede di esame di dette osservazioni, ha inteso accogliere le stesse proponendo, in alternativa, una nuova classificazione della aree interessate da “Zona E” a “Zona C2” e “Zona F3”, coinvolgendo ulteriori aree non interessate direttamente da osservazioni e più precisamente, individuando *“[...] un più vasto compendio del quale viene prevista l’individuazione e che risulta costituito da aree tipizzate come Zona C2 di espansione e da aree tipizzate come Zona F3. La nuova Zona di espansione, denominata “Espansione Sud-Est Fornaci” sarà normata come segue: [...]”* (da Elaborato denominato “Osservazioni e controdeduzioni al Nuovo P.R.G. adottato il 09-11-1999”, allegato alla Delibera Comunale n. 82/2000);
- in sede di approvazione regionale con prescrizioni e modifiche, la D.G.R. n. 1314 del 02-08-2003 divideva e faceva proprio il parere del Comitato Urbanistico Regionale Ristretto, che al punto 6.1, circa l’Esame delle Osservazioni, si era così testualmente espresso:  
*“[...] c) A livello generale, si rileva che nel prendere in esame gruppi di osservazioni (ad es. da 1-11, 19, 20, 23-30, 76, 77, 108, 109 e 31-34, 38-42, ecc) relative al medesimo oggetto e/o alla medesima localizzazione e poi accolte dal C.C., i progettisti hanno provveduto a modificare le tavole del P.R.G. adottato (1999) pianificando anche superfici non oggetto di osservazioni; ciò stante, per le osservazioni accolte dal C.C. si ritiene di concordare con le decisioni dello stesso CC., ma limitatamente alle superfici oggetto di osservazioni accolte, che dovranno essere riportate, nei limiti sopra esposti, sui grafici adottati dal C.C. con delibera n. 68 del 15-11-99 e ciò in fase di controdeduzioni [...]”*
- il C.C., con Delibera n. 23 del 24-05-2004, circa il parere di cui sopra, si è espresso in senso di adeguamento, ossia nella classificazione delle sole aree interessate dalle osservazioni, come “Zona C2 Sud-Est Fornaci”,

Ciò posto, l’Amm.ne Com.le, nel rilevare il *“... disordine urbanistico determinato dall’avvenuto accoglimento con modifiche delle originarie osservazioni”*, ha inteso proporre una variante urbanistica finalizzata alla *“riconfigurazione dell’ambito di espansione, già denominato comparto edificatorio C2 SUD-EST- Fornaci, attraverso l’azzoneamento delle aree precedentemente agricole interposte alla attuale zone Ce di espansione, con la costituzione di 3 distinti comparti edificatori di attuazione”*.

Nello specifico, la proposta di variante è così ulteriormente caratterizzata:

- 1) Superficie coinvolta mq 41.607,00 (pag 5 della Relazione di variante. Tale valore risulta differente rispetto

a quello riportato a pag. 4, pari a mq 41.567,53)

- 2) Superficie complessiva del Comparto mq 64.147,60 (di cui mq 22.580,07 già destinati a Zona C2)
- 3) Suddivisione della area C2 n. 3 sub compartimenti (denominati 4/a, 4/b e 4/c)
- 4) nuovi abitanti insediabili pari a n. 623 abitanti (pag. 16 di 17 della Relazione di variante)
- 5) abitanti totali della Zona "C2 SUD-EST - Fornaci" n. 962 unità.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che:

- il P.R.G. prefigura nel quindicennio successivo all'adozione una popolazione teorica totale pari a 64.482 (pag. 13 di 17 della Relazione), valore questo che non tiene conto degli abitanti insediabili a seguito dell'accoglimento delle osservazioni al P.R.G. adottato (pari a 339);
  - la popolazione attualmente residente nel Comune di Cerignola è pari a 56.653 (dato censimento 2011);
  - la variante propone un incremento di tale valore che risulta essere pari a 65.444 = 64.482 (abitanti teorici di piano) + 623 (nuovi abitanti da variante) + 339 (da accoglimento osservazioni al P.R.G. adottato);
- pur rilevando la oggettiva frammentazione dei nuovi insediamenti previsti dal P.R.G. vigente in detta area, che peraltro allo stato non hanno trovato concreta attuazione si ritiene di non condividere la variante proposta atteso che il carico urbanistico da essa prefigurato non appare giustificato dall'attuale andamento demografico, anche a fronte del fatto che allo stato, nel P.R.G. vigente, sussistono numerose aree destinate all'espansione non ancora attuate.

## **2. Capannoni Comunali di Via XXV Aprile, Via Cagliari, Via Po e Largo Fosse (da Zona FI a Zona F3)**

Premesso che:

- la variante deriva da una modifica di azionamento di un immobile inserito nell'elenco del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) — Bilancio di previsione 2012 e interessa una superficie pari a 2.487 mq;

tenuto conto che:

- la nuova destinazione urbanistica proposta (da Zona FI a Zona F3) in effetti prevede notevoli differenze tra i parametri e gli indici urbanistici per le due diverse tipologie di zona e in considerazione dell'attuale stato edificatorio del lotto;
- l'art.21 "*Zona F per attrezzature di interesse generale*" delle NTA vigenti prevede, per tutte le sottozone F, che "*l'utilizzazione delle aree conforme alla specifica normativa tecnica e gli interventi edilizi possono comunque essere proposti anche dai privati, purché questi assicurino la funzione d'interesse generale degli immobili, mediante convenzione con il Comune nella quale siano disciplinate le modalità dell'uso collettivo, nonché ogni altro elemento utile in relazione alla specifica destinazione funzionale.*" Si evidenzia che l'art. 21 prevede anche per le Zone F1 la possibilità che le attrezzature pubbliche di livello comunale insediabili siano "*realizzate e gestite direttamente da privati previa convenzione con la stessa Amministrazione comunale*". si ritiene di non condividere quanto proposto e si conferma per detta area la destinazione urbanistica a "Zona FI" trattandosi di vincolo conformativo ai sensi del citato art.21 delle NTA del PRG vigente.

## **3. Ex sede operativa ASIA e aree di pertinenza di Via Torino (da Zona F1 a Zona B 1.2)**

Premesso che:

- La variante deriva da una modifica di azionamento di un immobile inserito nell'elenco del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) — Bilancio di previsione 2012 e interessa una superficie pari a mq 4.620 ed in particolare è destinata parzialmente ad area per "P" (parcheggio);
- l'A.C. propone la riqualificazione di detta area come "Zona B1.2 - Primo ampliamento urbano", disciplinata dall'art. 17.1 ;

tenuto conto delle considerazioni esposte circa la "Verifica di calcolo degli standard" di cui sopra (area di competenza 4);

considerato che la proposta di variante comporta un aumento del carico insediativo e che il contesto urbano

direttamente interessato è caratterizzato da una considerevole densità degli insediamenti esistenti;

evidenziato ancora che l'art. 21 delle N.T.A. vigenti consente per le Zone F la possibilità che le attrezzature pubbliche di livello comunale insediabili siano *“realizzate e gestite direttamente da privati previa convenzione con la stessa Amministrazione comunale”*;

si ritiene di non condividere la proposta di variante.

#### **4. Ex Caserma dei carabinieri di Viale Sant Antonio (da Zona F1 a Zona A.3.1.)**

– Premesso che la variante deriva da una modifica di azionamento di un immobile inserito nell'elenco del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) — Bilancio di previsione 2012 e interessa una superficie pari a mq 880, coincidente con il sedime dell'immobile interessato;

– considerato che l'art. 21 delle N.T.A. vigenti consente per le Zone F la possibilità che le attrezzature pubbliche di livello comunale insediabili siano *“realizzate e gestite direttamente da privati previa convenzione con la stessa Amministrazione comunale”*;

si ritiene di non condividere la proposta di variante.

#### **5. Suolo ubicato nell'ex PEEP BC Via Monte Rosa angolo Via S. Ferdinando (da Zona F1/V a Zona F3)**

Premesso che:

- La variante deriva da una modifica di azionamento di un immobile inserito nell'elenco del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) — Bilancio di previsione 2012 e interessa una superficie pari a mq 1.686, limitrofa ad una superficie tipizzata come *“Zona F3 - Attrezzature di interesse comune in regime privato”*;

Tenuto conto che:

- La nuova tipizzazione proposta in effetti conferma la destinazione per attrezzatura di interesse comune ancorché in regime privato (Zona F3 - art. 21.3 delle N. r.A. vigenti);

- nell'area di competenza 14, la *“Verifica di calcolo degli standard”* risulta essere complessivamente soddisfatta;

si esprime parere favorevole alla variante proposta a condizione che venga rispettata la normativa di settore nazionale e regionale di riferimento per ciascun uso effettivamente proposto (per esempio nel caso di *“centri commerciali”, “sale cinematografiche”, ecc.*).

#### **6. Ex Caserma Nino Bixio già ITIS Righi (da Zona F2/S - Istruzione a Zona B.1.2)**

Premesso che:

– La variante deriva da una modifica di azionamento di un immobile inserito nell'elenco del piano delle Alienazioni e Valorizzazioni Immobiliari (PAVI) — Bilancio di previsione 2012 e interessa una superficie pari a mq 1.185;

Tenuto conto che:

– la tipizzazione proposta comporta un incremento del carico insediativo all'interno del centro abitato, cui corrisponde, in relazione ai nuovi abitanti insediabili, un nuovo fabbisogno di aree a servizi, che peraltro, non risulta valutato;

– l'art. 21 delle N.T.A. vigenti consente per le Zone F la possibilità che le attrezzature pubbliche di livello comunale insediabili siano *“realizzate e gestite direttamente da privati previa convenzione con la stessa Amministrazione comunale”*;

si ritiene di non condividere la proposta di variante.

#### **7. Suolo sito in Viale dei Mandorli, di proprietà della Ditta Merafina (da Zona F1/P a Zona F3 - Attrezzature urbane e comprensoriali del previgente P.R.G.)**

Premesso che:

– la variante interessa un lotto della superficie complessiva di mq 1006, sito in Viale dei Mandorli, ed

individuato in catasto al Fg. 277 p.11e n. 2230, 2214 e 2233, di proprietà del Sig. Merafina Riccardo, già interessato dalla variante adottata dal Comune di Cerignola con D.C.C. n.25 del 04-04-2011;

- detta variante ripropone i contenuti della D.C.C. n. 25/2011, già oggetto della Deliberazione di Giunta Regionale, n. 1869 del 25-09-2012 con la quale la Giunta si è già espressa in senso negativo. In particolare la variante riproposta comporta una diversa classificazione dell'area in questione da "Zona F1/P" a "Zona F5 — comparto per attrezzature urbane e comprensoriali". Con detta nuova classificazione in effetti viene riproposta la destinazione urbanistica del previgente PRG ("Zona F3 - Zone per attrezzature urbane e comprensoriali"), e la contestuale introduzione di un nuovo articolo nelle N.T.A. denominato "ART. 15", che anche ripropone la normativa del previgente P.R.G.

Nello specifico detto nuovo articolo prevede:

*"ART 15 — Comporto per attrezzature urbane e comprensoriali.*

*Tale comporto è destinato a.*

*impianti ricreativi e sportivi; ritrovi e ristoranti, attrezzature sociali, uffici pubblici, attrezzature culturali, scolastiche, sanitarie, assistenziali, religiose, centri commerciali, ecc, con esclusione delle destinazioni residenziali e produttive; in tali*

*zone il piano si attua per intervento diretto applicando i 56 i: denti :*

- a)  $I_f=1,75 \text{ mc/mq}$ ;
- b)  $U_f=0,55 \text{ mq/mq}$ ;
- c)  $51: \text{strade} = \text{Prg}, \text{parcheggi} = 5 \text{ mq}/100 \text{ mq}$ ;
- d) *Opere di urbanizzazione primaria;*
- e)  $H \text{ max} = 8,00 \text{ ml}$ ;
- f)  $Q = 25\%$ .

*Sono ammesse deroghe per altezze e cubature per impianti speciali ad uso pubblico.*

*I parametri edilizi sopra riportati sono così definiti:*

- $U_f$ = *Indice di utilizzazione fondiaria: è il rapporto tra la superficie utile di un fabbricato ( $5u$ ) e la superficie fondiaria  $M$ );*
- $Q$ = *rapporto di copertura: è misurato in percentuale (s...perficie coperta/superficie fondiaria) ed è riferito all'opera edificata sopra o sotto il livello del suolo;*
- $51$ = *superficie per opere d'urbanizzazione primaria comprendente strade, spazi per sosta e parcheggi e spazi per verde attrezzato."*

- la Giunta Regionale, con Deliberazione n. 1869 del 25-09-2012, si era espressa in senso negativo, facendo proprio il parere CUR n. 14/2012, di seguito riportato:

*"[...] il CUR, rilevato che la proposta di soppressione della previsione del vigente PRG di parcheggio pubblico non risulta giustificata sotto il profilo della tutela dell'interesse pubblico generale, prevalente rispetto agli interessi privatistici del proprietario dell'area, ed inoltre che la stessa proposta non è supportata dalla verifica della tenuta degli standard complessivi del vigente PRG, segnatamente per quanto attiene alle aree a parcheggi, ESPRIME PARERE NEGATIVO ALL'ARGOMENTO ai sensi dell'art.16 della LR n.56/1980."*

Ciò premesso, considerato che:

- la variante effettivamente ripropone, senza modifiche, le stesse motivazioni poste a base della variante già rinviata con D.G.R. n. 1869/2012;

si ritiene di confermare la non condivisione con quanto proposto, per le motivazioni su esposte; in alternativa si ritiene che detto ambito possa essere interessato da una classificazione quale "Zona F3" utile per l'insediamento di attrezzature di interesse comune a regime privato, in modo maggiormente uniforme al contesto più prossimo.

## **8. Aree comprese tra Via Sulmona e Via Pineta**

Considerato che:

- la variante costituisce *“recepimento dell'errore materiale delle due aree site in Via Sulmona e Via Pineta, azionate in sede di approvazione di P.R.G. come Zona B4 ed erroneamente inserite negli elaborati di Piano come Zona F3, come da accertamento già eseguito agli atti d'ufficio”*;
- la correzione di detto errore materiale non comporta alcuna *“interpretazione”* delle previsioni urbanistiche;
- le superfici interessate in effetti non risultano computate ai fini del calcolo degli standard,

Nel merito, pur evidenziando che per detta tipologia di errore non necessita la specifica approvazione regionale, considerato che la stessa è comunque compresa nel provvedimento comunale, si condivide la correzione operata.

### 9. Isolato ERP di Via Foggia

Detta variante interessa una vasta area denominata Compendio Territoriale B2/tu *“Villa Ducale”*, che comprende al suo interno Zone tipizzate dal P.R.G. come:

- Zona F1 - Verde Attrezzato (pari al 70% della superficie del comparto); - Zona F1- Istruzione;
- Zona B2/tu di trasformazione urbanistica ed edilizia, concentrate in cinque aree (identificate con le lettere da *“A”* ad *“E”*), di cui quattro ad iniziativa privata, ed una la Zona E, ad iniziativa pubblica. La variante in oggetto interessa:

1. *“Isolato ERP di Via Foggia”* (Area E), tipizzato dal P.R.G. vigente come Zona B2/tu, per il quale si propone la esclusione dal Comparto *“Villa Ducale”* e la sua riqualificazione in *“Zona B.1.2 - Primo ampliamento urbano”*;
2. Suddivisione della restante superficie del Comparto *“Villa Ducale”* in tre distinti comparti indicati con le lettere *“A”*, *“B”* e *“C”*, individuati sulla base della viabilità pubblica esistente ed attuabili ciascuno con un proprio piano attuativo senza modifica della complessiva capacità edificatoria prevista dal P.R.G.;

In particolare, per quanto riguarda la variante di cui al punto 1 (*“Isolato ERP di Via Foggia”*), si ritiene di non condividere quanto proposto dall'A.C. e si conferma l'attuale tipizzazione di PRG in quanto non si rilevano motivi per la riqualificazione urbanistica del lotto in questione che faceva parte integrante dell'originaria maglia di PRG destinata a *“Zona di espansione residenziale di compendio territoriale B2/tu - Villa Ducale”*. Si fa altresì presente che la volumetria assentita è stata determinata in funzione degli indici e parametri del comparto di appartenenza.

Per quanto riguarda quanto proposto al punto 2, premesso che:

- la sentenza del TAR Puglia n.1894/2006, posta a motivazione della variante di cui in oggetto, in particolare, riguarda l'area di proprietà della società IPOSEA del Sig. Giusto Masiello e Figli;
- tale sentenza accoglie il ricorso dei proponenti con *“l'annullamento della D.G.R. n. 1482 del 05-102004, pubblicata sul B.U.R.P. al n.123 dal 20-10-2004 al 04-11-2004, con cui è stato approvato definitivamente il Piano Regolatore Generale del Comune di Cerignola (FG), limitatamente alla parte in cui destina a verde pubblico parco urbano la porzione di suolo interessata dalla edificazione dei fabbricati di proprietà della società ricorrente”*;
- l'A.C., in attuazione di detta sentenza, propone una variante che coinvolge l'intero *“Compendio Territoriale”*;
- rilevato che la complessiva superficie da destinare a *“Verde Pubblico”*, pari al 70% della superficie territoriale dell'originale comparto, risulta così dimensionata al fine di soddisfare il fabbisogno di *“verde”* dell'intera area di competenza, nonché finalizzata alla *“realizzazione della testata urbana del parco pubblico che si sviluppa per 1.300 metri lungo la via per Foggia, sul tracciato del Tratturo Regio”*;
- si ritiene di condividere quanto proposto dall'A.C. a condizione che:
  - rimanga invariato il carico insediativo complessivo e che la stesso sia proporzionalmente suddiviso sui tre comparti;
  - rimanga invariata la previsione di Zona Fil/Verde Attrezzato (70%), anch'essa distribuita in modo proporzionale sui tre comparti;
  - la disciplina di cui allo *“Allegato 3”*, coerentemente con quanto già espresso con la D.G.R. n.177/2015, sia integrata con una puntuale normativa riguardante ciascuno dei nuovi comparti da cui emergano il risultato della suddivisione di cui sopra anche in riferimento alla quantità di superficie da destinare a *“Verde Attrezzato”*;
  - per la predisposizione degli strumenti urbanistici attuativi dei singoli comparti, si faccia riferimento al

“Documento Regionale di Assetto generale (DRAG) - Criteri per la formazione e la localizzazione dei piani urbanistici esecutivi (PUE)” (I. R. 27 luglio 2001, n. 20, art. 4, comma 3, lett. b e art. 5, comma 10 bis), recante specifici indirizzi ai fini della corretta predisposizione di piani attuativi, nei quali la qualità urbana e la sostenibilità ambientale siano strettamente connesse tra loro e con gli aspetti della sostenibilità sociale ed economica, e nei quali siano tenuto debitamente conto degli aspetti funzionali, spaziali e formali dell’insediamento, oltre che degli aspetti ambientali e di relazione con lo spazio rurale, dell’accessibilità (materiale e immateriale) e, non da ultimo, dei caratteri della mobilità sostenibile;

– in fase di elaborazione della pianificazione esecutiva sia garantita la prossimità spaziale tra le aree destinate a verde pubblico all’interno dei tre comparti al fine di non disperdere l’obiettivo del vigente P.R.G. di realizzare un parco urbano attrezzato unitario, seppur attraversato dalla viabilità di PRG, nell’area di innesto dell’antico tracciato “Regio Tratturo Foggia-Ofanto” nel tessuto urbano di Cerignola. Si ritiene che tale obiettivo vada perseguito sia ai fini della valorizzazione del regio Tratturo quale importante testimonianza storico-culturale ed identitaria nel contesto della Capitanata, sia ai fini della riqualificazione urbana del margine occidentale della città e il ridisegno di uno dei principali accessi alla città, sia per favorire l’istaurarsi di relazioni ecosistemiche complesse tra il centro urbano e l’ambiente rurale circostante, contribuendo localmente alla costruzione della Rete Ecologica Regionale.”.

Altresì, in relazione alla presenza di aree interessate da diversa pericolosità idraulica (PAI), si rappresenta che per ogni singolo comparto il relativo piano esecutivo dovrà essere oggetto di preliminare parere dell’A.d.B Puglia.

#### A. Viabilità ANAS extraurbana costituita da Variante di Cerignola e collegamenti con l’abitato.

In proposito si rileva che la proposta comunale consiste nel riporto cartografico della viabilità pubblica esistente (svincolo S.S.16), ancorché realizzata in modo difforme da quanto previsto dal P.R.G. sulla base di specifico provvedimento di approvazione di opera pubblica, per la quale, ai sensi della art. 16 della L.R. n. 13/2001, non sussiste alcuna competenza regionale.

Ancora, in riferimento ai beni immobili di proprietà pubblica (Enti pubblici e territoriali, Enti ecclesiastici e persone giuridiche private e senza fini di lucro), quando risalenti a oltre 70 anni e opera di autore non più vivente, si evidenzia che gli stessi risultano sottoposti ope legis alle disposizioni di tutela del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, parte seconda (D.Lgs 42/2004) fino al completamento della procedura di verifica dell’interesse culturale (ar.12).

#### Osservazioni

Dalla certificazione in atti si rileva che la variante in questione risulta oggetto di n. 91 osservazioni che, previo parere dell’U.T.C, risultano esaminate e controdedotte dal Consiglio Comunale di Cerignola.

Nel merito si rappresenta che gran parte delle osservazioni non riguardano le aree oggetto di variante di cui alla Delibera di C.C. n. 66/2012 di adozione e pertanto risultano estranee al procedimento di che trattasi.

Ad ogni buon fine si riporta di seguito una tabella riportante tutte le osservazioni proposte con il relativo parere dell’UTC, le determinazioni del Consiglio Comunale e le determinazioni regionali di merito:

Ditta/Osservazione	Oggetto	Parere UTC	Determinazioni consiliari	Determinazioni Regionali
Rif. comunale n. 1 P.G. 4309/2013 del 19/02/2013 SORBO MOSE'	Si chiede che l’area in oggetto, identificata quale Zona F3 venga inserita in Zona B4	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l’osservazione risulta non essere attinente all’oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, altresì, nel merito, si ritiene di non condividere l’operato comunale atteso che l’avvenuto accoglimento non risulta supportato da una puntuale verifica dello stato di fatto.
Rif. comunale n. 2 P.G. 4312/2013 del 19/02/2013 SORBO MOSE'	Si chiede che l’area in oggetto, identificata quale Zona B3.2, venga inserita in Zona B1.2	Accoglibile a condizioni	Accolta	Pur rappresentando, in via generale, la possibile condivisione dei contenuti della osservazione proposta, si evidenzia che la stessa risulta non essere attinente

				all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile.
Rif. comunale n. 3 P.G. 4968/2013 del 27/02/2013 MURGOLO ANGELANTONIO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Accoglibile a condizioni	Accolta	N.B.: L'osservazione interessa un ambito territoriale coinvolto anche dalle osservazioni nn. 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31 e 35 (via Torre Quarto). Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, altresì, nel merito, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C. atteso che, in uno all'accoglimento di tutte osservazioni innanzi riportate, si determina un incremento del carico urbanistico non giustificato dall'attuale andamento demografico, nonché dal fatto che allo stato sussistono superfici destinate all'espansione non ancora attuate. E ciò, peraltro, in coerenza con quanto evidenziato dall' U.T.C. circa la necessità di pervenire all'ammissibilità della osservazione "all'interno di una più complessiva revisione dello strumento di pianificazione urbanistica".
Rif. comunale n. 4 P.G. 5119/2013 del 28/02/2013 DI BARI ROSA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D5 - Mista e che le NTA vengano integrate tramite l'inserimento di un disposto normativo per la regolamentazione degli interventi relativi alla Zona D5	Accoglibile a condizioni	Accolta	N.B.: L'osservazione interessa un ambito territoriale coinvolto anche dalle osservazioni nn. 9, 14, 34 e 64 (ex S.S. n. 529). Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, altresì, nel merito, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C. atteso che, in uno all'accoglimento di tutte osservazioni innanzi riportate, si determina un aggravio della frammentazione urbanistica esistente.
Rif. comunale n. 5 P.G. 5345/2013 del 04/03/2013 CIRSONE VITO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona C2, venga inserita in Zona B4	Non Accoglibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, si ritiene, in ogni caso, di condividere quanto operato dalla A.C.
Rif. comunale n. 6 P.G. 6077/2013 del 11/03/2013 GRIECO FRANCESCO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2	Non Accoglibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito si ritiene, in ogni caso, di condividere quanto operato dalla A.C., ossia si ritiene non accoglibile la osservazione in questione.

Rif. comunale n. 7 P.G. 6136/2013 del 11/03/2013 RUSSO NUNZIA, RUSSO MATTEA	<i>Richiesta di aggiornamento base cartografica</i>	<i>Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	<i>Si ritiene di condividere quanto operato dalla A.C.</i>
Rif. comunale n. 8 P.G. 6423/2013 del 13/03/2013 DIMEO SAVINO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale <i>Zona E</i> , venga inserita in altra zona edificabile non meglio identificata	<i>Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	N.B.: L'osservazione interessa un ambito territoriale coinvolto anche dalle osservazioni nn. 32 e 41 (via Santuario Maria SS di Ripalta) <i>Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, altresì, nel merito, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C. in quanto la proposta di classificazione quale "Zona F3", in ogni caso comporta un incremento delle potenzialità edificatorie.</i>
Rif. comunale n. 9 P.G. 6686/2013 del 15/03/2013 LE.VIN. SUD S.R.L.	Si chiede che una porzione dell'area in oggetto, identificata quale <i>Zona E</i> , venga inserita in <i>Zona D5 - Mista</i>	<i>Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 4.
Rif. comunale n. 10 P.G. 6690/2013 del 15/03/2013 CIRULLI GERARDO E ALTRI	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale <i>Zona F1/Va</i> , venga inserita in <i>Zona F3</i>	<i>Parzialmente Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	N.B.: <i>L'esito delle determinazioni comunali accomuna la presente osservazione a quelle di cui ai nn. 42, 45, 47, 48, 50, 51, 52, 54, 57, 60, 62, 68, 72, 73, 75, 77, 78, 79, 84, 85, 90. Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, atteso peraltro che quanto proposto nel merito, si pone al di fuori di ogni logico disegno urbanistico, si ritiene di non condividere l'operato comunale, peraltro non supportato da una verifica della tenuta degli standard di Piano, così come evidenziato nel parere dell'U.T.C.</i>
Rif. comunale n. 11 P.G. 6782/2013 del 18/03/2013 MERAFINA GERARDO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale <i>Zona E</i> , venga inserita in <i>Zona D5</i>	<i>Parzialmente Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	<i>Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere quanto operato atteso che l'accoglimento comporta nuova destinazione d'uso di una area a servizio di una azienda agricola.</i>
Rif. comunale n. 12 P.G. 6882/2013 del 19/03/2013 MINNINO MARIA ANTONIETTA	Si chiede che parte dell'area, per la porzione compresa nella Particella 613 e identificata quale <i>Zona E</i> , venga inserita in altra zona edificabile non meglio identificata	<i>Parzialmente Accoglibile</i>	<i>Accolta</i>	<i>Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene, di non condividere quanto operato dalla A.C. in quanto l'avvenuto accoglimento con la destinazione a "zona F3", in ogni caso comporta un</i>

				incremento delle potenzialità edificatorie.
Rif. comunale n. 13 P.G. 6953/2013 del 19/03/2013 ARBORE LUIGI	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale di Viale Europa	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, rilevando l'incongruenza tra situazioni di fatto e previsioni di piano, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n. 14 P.G. 6954/2013 del 19/03/2013 CALDERISI CATERINA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D5 Mista e che le NTA vengano integrate tramite l'inserimento di un apposito normativo per la regolamentazione degli interventi relativi alla Zona D5	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 4.
Rif. comunale n. 15 P.G. 6956/2013 del 19/03/2013 CALVIO DAMIANO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 16 P.G. 6957/2013 del 19/03/2013 DILIDDO GERARDO	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale di Viale Europa	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n. 17 P.G. 6958/2013 del 19/03/2013 CALEFATO FRANCESCO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 18 P.G. 6983/2013 del 19/03/2013 CIANI MICHELANGELO, CIANI MARIA, CIANI PASQUITA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona B3.2 e che la fascia di rispetto della viabilità di previsione venga ridotta a 10 metri di profondità	Parzialmente Accoglibile	Parzialmente Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano
Rif. comunale n. 19 P.G. 7166/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI COSIMA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata urbanisticamente quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 20 P.G. 7167/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI GIOVANNA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.

Rif. comunale n. 21 P.G. 7168/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI MICHELE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 22 P.G. 7170/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI NICOLA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 23 P.G. 7171/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI ANTONIETTA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 24 P.G. 7172/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI LUIGI	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 25 P.G. 7173/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI NUNZIA ANNA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 26 P.G. 7175/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI DAMIANA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 27 P.G. 7176/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI RITA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 28 P.G. 7178/2013 del 21/03/2013 SCHIAVULLI MARIA TERESA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 29 P.G. 7181/2013 del 21/03/2013 INTELLICATO GIANLUCA	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale della S.P. n. 77 Cerignola-Manfredonia	non accoglibile.	Non accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C., ossia si ritiene non accoglibile la osservazione in questione.
Rif. comunale n. 30 P.G. 7183/2013 del 21/03/2013 SCIUSCIO SABINO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 31 P.G. 7186/2013 del 21/03/2013 DIGIOIA DOMENICO, DIGIOIA CATERINA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2 di nuova costituzione e che la stessa venga appositamente disciplinata dalle NTA tramite l'inserimento di un apposito disposto normativo	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già espresse in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 32 P.G. 7192/2013 del 21/03/2013 DISAVINO GIOVANNI, ONORATO VINCENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in altra zona edificabile non meglio identificata	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 8.
Rif. comunale n. 33 P.G. 7193/2013 del 21/03/2013 SCIAGALEPORE LUISA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Parzialmente Accoglibile	Accolta	N.B.: L'osservazione coinvolge un ambito territoriale interessato anche dalle osservazioni - nn. 53, 56, 59 e 63.

				Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C. in quanto l'avvenuto accoglimento con la destinazione a "zona F3", in ogni caso comporta un incremento delle potenzialità edificatorie.
Rif. comunale n.34 P.G. 7194/2013 del 21/03/2013 DIFRANCESCO VITO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D5	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già esposte in relazione alla osservaz. n. 4.
Rif. comunale n.35 P.G. 7195/2013 del 21/03/2013 BUFANO ANTONIO, BUFANO GIACINTO, BUFANO FRANCESCA, BUFANO RAFFAELE, BUFANO RICCARDINA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata urbanisticamente quale Zona E, venga inserita in Zona B4 o in alternativa in Zona C2 di nuova costituzione e appositamente regolamentata	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già esposte in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 36 P.G. 7224/2013 del 21/03/2013 COTUGNO GAETANO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2	Non Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già esposte in relazione alla osservaz. n. 3.
Rif. comunale n. 37 P.G. 7295/2013 del 22/03/2013 DABELLONIO ANNA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata in parte quale Zona E, venga inserita per tale porzione in Zona C2	Non Accoglibile	Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale, ed in particolare da quanto rilevato circa la variante n. 1
Rif. comunale n. 38 P.G. 7296/2013 del 22/03/2013 CANNONE VINCENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata in parte quale Zona E, venga inserita per tale porzione in Zona C2	Non Accoglibile	Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale, ed in particolare da quanto rilevato circa la variante n. 1
Rif. comunale n.39 P.G. 7298/2013 del 22/03/2013 ARDITA ANNA MARIA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata in parte quale Zona E, venga inserita per tale porzione in Zona C2	Non Accoglibile	Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale, ed in particolare da quanto rilevato circa la variante n. 1
Rif. comunale n.40 P.G. 7299/2013 del 22/03/2013 DEBARTOLO VINCENZA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata in parte quale Zona E, venga inserita per tale porzione in Zona C2	Non Accoglibile	Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale, ed in particolare da quanto rilevato circa la variante n. 1
Rif. comunale n.41 P.G. 7303/2013 del 22/03/2013 GUERCIA VINCENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, Zona per rete viaria e fascia di rispetto stradale, venga inserita in Zona F3	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 2.
Rif. comunale n.42 P.G. 7304/2013 del 22/03/2013 DIGREGORIO ROSARIA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, Zona F1/V, Zona per rete viaria e fascia di rispetto stradale, venga inserita in Zona F3	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n. 43 P.G. 7312/2013 del 22/03/2013 SCELSI FILOMENA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1/V, venga inserita in Zona B2/ru	Parzialmente Accoglibile	Accolta	Pur rappresentando, in via generale, la possibile condivisione dei contenuti della osservazione proposta, si evidenzia che la stessa risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile.

Rif. comunale n.44 P.G. 7317/2013 del 22/03/2013 IPOSEA S.R.L.	Si chiede l'eliminazione dell'intero comparto denominato "Villa Ducale", o in subordine di rendere ammissibili nel comparto gli interventi di ristrutturazione edilizia, o di formare un nuovo comparto limitatamente alle aree di proprietà dell'osservante.	Non Accoglibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di poter condividere quanto operato dalla A.C.
Rif. comunale n.45 P.G. 7344/2013 del 22/03/2013 GI.PA. Costruzioni s.r.l.	Si chiede che l'area in oggetto, identificata in parte quale Zona F1/V e in parte in fascia di rispetto stradale, venga interamente inserita in Zona F3 e che la fascia di rispetto venga ridotta a 10 metri di profondità	Non Accoglibile	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.46 P.G. 7346/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA NICOLA	Si chiede che all'area in oggetto, per la parte compresa in Zona per rete viaria possano essere applicati i disposti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001 "attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica" e che conseguentemente al decadimento della prevista fascia di rispetto si possano attuare, per le aree in essa comprese e ricadenti in Zona B3, gli interventi ammessi per tali zone.	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n.47 P.G. 7347/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA GIUSEPPE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.3 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.48 P.G. 7349/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA GIUSEPPE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1 venga inserita in Zona B3.1 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.49 P.G. 7350/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA GIUSEPPE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata urbanisticamente quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.1 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.50 P.G. 7352/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA GIUSEPPE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.1 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.51 P.G. 7358/2013 del 22/03/2013 SINERCHIA GIUSEPPE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.1 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.52 P.G. 7365/2013 del 22/03/2013 STRAFILE GERARDA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1/P, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.53 P.G. 7367/2013 del 22/03/2013 TOMMASICCHIO DOMENICO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 33.
Rif. comunale n.54 P.G. 7374/2013 del 22/03/2013 SUD COSTRUZIONI S.A.S.	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F2, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.55 P.G. 7375/2013 del 22/03/2013 BORRACCINO LUIGI, BORRACCINO	Richiesta di possibile applicazione dei disposti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001 e relativa eliminazione di una prevista Zona per rete viaria	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in

ANTONIO				ogni caso, si rappresenta che l'avvenuto accoglimento da parte del Consiglio comunale non trova riscontro negli elaborati grafici.
Rif. comunale n.56 P.G. 7376/2013 del 22/03/2013 QUARTICELLI ANGELINA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 33.
Rif. comunale n.57 P.G. 7377/2013 del 22/03/2013 DANIELLO PAOLO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.58 P.G. 7378/2013 del 22/03/2013 GI.MAR. S.R.L.	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere quanto operato dalla A.C. in quanto l'avvenuto accoglimento con la destinazione a "zona F3" comporta un incremento delle potenzialità edificatorie con un conseguente notevole incremento di consumo di suolo.
Rif. comunale n.59 P.G. 7379/2013 del 22/03/2013 VURCHIO ANGELA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 33.
Rif. comunale n.60 P.G. 7380/2013 del 22/03/2013 DENTE ADDOLORATA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, fascia di rispetto e Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.61 P.G. 7382/2013 del 22/03/2013 PARADISO ANGELO: (Amministratore unico della ditta "Cantine Paradiso s.r.l.")	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D4 - Mista	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, evidenziato che l'avvenuto accoglimento da parte del Consiglio Comunale non è supportato da una verifica dello stato fisico-giuridico dei luoghi alla data di adozione del PRG, si rappresenta che non si condivide la proposta di "Zona D4".
Rif. comunale n.62 P.G. 7384/2013 del 22/03/2013 MACCHIARULO MICHELE	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1/V, venga inserita in Zona B4; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.63 P.G. 7385/2013 del 22/03/2013 SAGATO FRANCESCA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 33.
Rif. comunale n.64 P.G. 7388/2013 del 22/03/2013 IACULLI ANGELO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D4 - Mista o in alternativa in Zona D5	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le medesime considerazioni e motivazioni già esposte in relazione alla osserv. n. 4.

Rif. comunale n.65 P.G. 7389/2013 del 22/03/2013 CAPUTO GIUSEPPE, DE PADOVA MADDALENA	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona D4 - Mista	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, evidenziato che l'avvenuto accoglimento da parte del Consiglio Comunale non è supportato da una verifica dello stato fisico-giuridico dei luoghi alla data di adozione del PRG, si rappresenta che non si condivide la proposta di "Zona D4".
Rif. comunale n.66 P.G. 7390/2013 del 22/03/2013 MARINARO MATTEO (Amministratore della società "F.Ili Marinaro di Matteo Marinaro & C.")	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale di Via Candela a 10 metri di profondità	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n.67 P.G. 7393/2013 del 22/03/2013 MARINARO VINCENZO, MARINARO MATTEO, MARINARO SAVINO, MARINARO DAMIANO, MARINARO GIUSEPPE	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale di Via Candela a 10 metri di profondità	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n.68 P.G. 7394/2013 del 22/03/2013 GIANNETTA FRANCESCO, GIANNETTA CRESCENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1/V, visibilità di previsione e fascia di rispetto stradale, venga inserita in Zona D5 o in zona B3.1, con la traslazione a sud della viabilità di previsione o in subordine con la riduzione o l'eliminazione della fascia di rispetto stradale	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.69 P.G. 7425/2013 del 22/03/2013 BASILE DOMENICO, BASILE ANGELA, BASILE ROBERTO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2	Non ammissibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si rappresenta la condivisione dell'operato comunale.
Rif. comunale n.70 P.G. 7427/2013 del 22/03/2013 GRAZIANO LORENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2	Non ammissibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si rappresenta la condivisione dell'operato comunale.
Rif. comunale n.71 P.G. 7429/2013 del 22/03/2013 GRAZIANO LORENZO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona C2	Non ammissibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si rappresenta la condivisione dell'operato comunale.

Rif. comunale n.72 P.G. 7441/2013 del 22/03/2013 PINELLI GERARDO, LUBES ANNA	Si chiede che l'area in oggetto per le sole particelle nn. 2535 e 2576, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.73 P.G. 7442/2013 del 22/03/2013 DI GIORGIO LUIGI	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.3 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.74 P.G. 7444/2013 del 22/03/2013 DI GIORGIO LUIGI "Amministratore della società "MOTEL PEPPINO DI GIORGIO s.r.l."")	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, altresì, pur evidenziando che quanto rappresentato in effetti pare rilevare un errore materiale operata in sede di ricognizione del vigente PRG, nel merito si ritiene che l'Amm.ne Com.le debba pervenire alla formazione di una specifica variante e pertanto, in ogni caso, allo stato, non accoglibile.
Rif. comunale n.75 P.G. 7446/2013 del 22/03/2013 CASTELLANO SALVATORE "Amministratore e legale rappresentante della società "SA.CA. s.r.l."")	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F1, venga inserita in Zona B3.3 o in subordine a Zona F3; in alternativa si avanza la richiesta di prevedere un adeguato indennizzo del suolo	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.76 P.G. 7462/2013 del 25/03/2013 DISTEFANO MICHELE, DISTEFANO DOMENICO, DISTEFANO LUIGIA	Si chiede che le aree identificate catastalmente dalle Particelle 112/293/294 del Foglio 161 e identificate quale Zona B3, in parte comprese in fascia di rispetto stradale, possano restare in Zona B3 in concomitanza dell'eventuale decadimento di efficacia della prevista fascia di rispetto stradale; si chiede, inoltre, che le aree identificate catastalmente dalle Particelle 153/154 del Foglio 162 e identificate quale Zona E, possano essere sgravate dal vincolo determinato dalla rete stradale di previsione.	Accoglibile	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, rilevato che l'accoglimento riguarda solo la prima parte della osservazione, si rappresenta la non condivisione dell'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano.
Rif. comunale n.77 P.G. 7499/2013 del 25/03/2013 CARBONE GERARDO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona F2, venga inserita in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.78 P.G. 7500/2013 del 25/03/2013 CARBONE GERARDO (Società "CERERE Immobiliare s.r.l."")	Richiesta di modifica dell'azonamento Richiesta di modifica da zona F1 e F2 a zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.79 P.G. 7502/2013 del 25/03/2013 FINO CARMELA	Si chiede che le aree in oggetto, identificate in parte quale Zona F1/P Parcheggio (Particella 2453 del Foglio 277) e in parte quale Zona F2, vengano tutte inserite in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.80 P.G. 7508/2013 del 25/03/2013 ING. DALESSANDRO GIUSEPPE	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali Zona C2 di espansione di iniziativa privata, denominata nord-est-Fornaci vengano inserite, con tutte le altre aree costituenti la Zona C2, in Zona B, con interventi di trasformazione	Non Accoglibile	Non Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale

	sottoposti a regime convenzionale.			
Rif. comunale n.81 P.G. 7511/2013 del 25/03/2013 GOSCIOLA RIPALTA	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali <i>Zona C2 di espansione di iniziativa privata, denominata nord-est-Fornaci</i> vengano inserite in <i>Zona B4</i>	Non Accoglibile	Non Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale
Rif. comunale n.82 P.G. 7519/2013 del 25/03/2013 AVV. CARBONE LUIGI	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali <i>Zona E</i> , in parte interessata da rete viaria di previsione e relativa fascia di rispetto, vengano inserite in <i>Zona F3</i> .	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione della viabilità di previsione e della relativa fascia di rispetto.
Rif. comunale n.83 P.G. 7522/2013 del 25/03/2013 ING. TERENCE LUIGI, ING. CIRULLI MICHELE	Richiesta di modifica dell'azzoneamento <i>Richiesta di modifica della zona C2 di espansione di iniziativa privata, denominata nord-est-Fornaci in zona B</i>	Non Accoglibile	Non Accolta	Superata in sede di istruttoria regionale
Rif. comunale n.84 P.G. 7534/2013 del 25/03/2013 CAIAFFA ROCCO (Amministratore unico della società "Il centro s.r.l.")	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali <i>Zona F2</i> , venga inserita in <i>Zona F3</i> .	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.85 P.G. 7536/2013 del 25/03/2013 CAIAFFA ROCCO (Amministratore unico della società "Il centro s.r.l.")	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali <i>Zona F1/V</i> , venga inserita in <i>Zona F3</i>	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.86 P.G. 7539/2013 del 25/03/2013 CIMMARRUSTI RIPALTA	Si chiede che all'area in oggetto, per la parte interessata dalla rete ferroviaria di progetto e dalla relativa fascia di rispetto, possano essere applicati i disposti di cui all'art. 9 del D.P.R. n. 380 del 2001 "attività edilizia in assenza di pianificazione urbanistica"	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, non si condivide l'operato comunale, fermo restando che la tipizzazione di piano non contrasta con l'uso agricolo della restante parte di territorio.
Rif. comunale n.87 P.G. 7552/2013 del 25/03/2013 COLUCCI FELICIA	Si chiede la riduzione della fascia di rispetto stradale di Viale Europa, da 40 metri a 10 metri e l'inserimento di tali aree in <i>Zona F3</i> ; si chiede inoltre l'inserimento in <i>Zona F3</i> anche della restante area non interessata dalla fascia di rispetto stradale, identificate urbanisticamente quale <i>Zona F1/V</i>	Accoglibile a condizioni	Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si ritiene di non condividere l'operato comunale attesa la necessità di pervenire ad una più generale revisione delle fasce di rispetto all'interno del centro urbano, nonché la rideterminazione delle aree ad uso pubblico.
Rif. comunale n.88 P.G. 7553/2013 del 25/03/2013 CAIAFFA LUIGI "Rappresentante legale	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale <i>Zona E</i> , venga inserita in <i>Zona F3</i>	Accoglibile a condizioni	Accolta	L'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile.

della "Anfra s.r.l."				
Rif. comunale n.89 P.G. 7574/2013 del 25/03/2013 BELLAPIANTO BIAGIO	Si chiede che l'area in oggetto, identificata quale Zona E, venga inserita in altra zona edificabile non meglio identificata	Accoglibile a condizioni	Accolta	L'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile.
Rif. comunale n.90 P.G. 7578/2013 del 25/03/2013 VASCIAVEO GRAZIA, VASCIAVEO ANGIOLA	Si chiede che dall'area in oggetto, identificata parte in Zona F1/V e parte destinata a rete stradale e relativa fascia di rispetto, venga rimossa la fascia di rispetto e le aree in essa comprese e quelle ricadenti in Zona F1/V vengano tutte inserite in Zona F3	Accoglibile a condizioni	Accolta	Si ritiene di non condividere quanto operato per le considerazioni e motivazioni di cui alla osservazione n. 10.
Rif. comunale n.91 P.G. 9190/2013 del 12/04/2013 (fuori termine) DI DONATO GIUSEPPE (Rappresentante legale della società "Nuovi investimenti s.r.l.")	Si chiede che le aree in oggetto, identificate quali Zona B2/tu, venga inserita in Zona B.3.3	Non Accoglibile	Non Accolta	Fermo restando che l'osservazione risulta non essere attinente all'oggetto del provvedimento e pertanto non ammissibile, nel merito, in ogni caso, si condivide l'operato comunale, ossia la non condivisione dell'osservazione.

Tutto ciò premesso e sulla scorta di quanto innanzi rilevato, si propone alla Giunta l'approvazione della Variante di che trattasi con l'introduzione negli atti delle prescrizioni e modifiche in relazione evidenziate; il tutto da sottoporre all'iter di controdeduzioni e/o adeguamento da parte del Consiglio Comunale alle prescrizioni e modifiche introdotte ai sensi dell'art. 16 della L.R. 56/1980.

Si propone altresì alla Giunta di decidere in merito alle osservazioni nei termini prospettati innanzi al paragrafo "Osservazioni".

**Il presente provvedimento appartiene alla sfera delle competenze della giunta regionale così come puntualmente definite dall'art. 4 - comma 40 della Lr. 7/97, punto d).**

**Copertura finanziaria di cui alla Lr. n.28/2001:**

**La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.**

L'Assessore, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

#### LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento, dal funzionario istruttore, dal Dirigente di Servizio e dal Dirigente di Sezione;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge,

#### DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore alla Pianificazione Territoriale, nelle premesse riportata;
- DI APPROVARE, IN VIA PRELIMINARE, ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, la variante adottata con Del. di C.C. n. 66 del 21-12-2012 dal Comune di Cerignola (FG), con le prescrizioni e modifiche riportate nelle premesse che qui si intendono in toto condivise;
- DI DECIDERE, in merito alle osservazioni, così come prospettato nello specifico paragrafo della relazione che precede che qui si intende in toto condivisa ed integralmente riportata;

- DI RICHIEDERE, ai sensi dell'art. 16 -undicesimo comma- della L.r. n. 56/1980, al Comune di Cerignola (FG) specifico provvedimento di adeguamento e/o controdeduzioni;
- DI RISERVARSI, ad esito dell'esame delle suddette determinazioni comunali ex art.16 -undicesimo comma- della LR n.56/1980, l'assunzione della deliberazione di approvazione definitiva della Variante in argomento, a cui resta subordinata l'entrata in vigore della nuova disciplina di cui trattasi;
- DI RICHIEDERE al Comune di Cerignola copia della determinazioni conclusive del procedimento relativo agli aspetti di carattere ambientale, di cui articoli da 9 a 15 della L.R. 44/2012 e ss.mm.ii., preliminarmente al provvedimento comunale di adeguamento e/o controdeduzioni;
- DI DEMANDARE al competente SUR la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Cerignola (FG), per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (a cura del SUR).

Il segretario della Giunta  
dott.a Carmela Moretti

Il Presidente della Giunta  
dott. Michele Emiliano